



COMUNE DI SESTU

Città Metropolitana di Cagliari

Settore Servizi Demografici, Pubblica Istruzione,
Cultura e Sport, Biblioteca, Contenzioso

Via Scipione, 1 – 09028 – Tel. 070 2360460

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO RISCHI DI FURTO E RAPINA

CONTRAENTE	COMUNE DI SESTU
DECORRENZA:	ORE 24.00 DEL 01.05.2020
SCADENZA	ORE 24.00 DEL 30.04.2023
DURATA	Anni 3 (tre)
RATEAZIONE:	ANNUALE

Le garanzie prestate con il presente allegato sono regolate dalle definizioni, descrizione del rischio, massimali di garanzia, norme che regolano l'assicurazione in generale, nonché le condizioni generali che seguono.

Si conviene fra le Parti che le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa nella modulistica utilizzata dall'Assicuratore in aggiunta al presente capitolato di polizza, per cui le stesse si devono intendere abrogate e prive di qualsiasi effetto. Eventuali moduli prestampati della Società, allegati al presente capitolato di polizza, benché sottoscritti dal Contraente, valgono esclusivamente per i dati identificativi riferiti al Contraente, al conteggio del premio, alla durata contrattuale, al trattamento dei dati personali, nonché per l'indicazione delle eventuali quote di coassicurazione.

DEFINIZIONI

1. **Assicurato:** la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
2. **Assicurazione:** il contratto di assicurazione;
3. **Società:** la Compagnia Assicuratrice;
4. **Contraente:** la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti;
5. **Polizza:** il documento che prova l'assicurazione;
6. **Premio:** la somma dovuta dal Contraente alla Società come corrispettivo dell'Assicurazione;
7. **Rischio:** la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
8. **Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
9. **Indennizzo/Risarcimento:** la somma dovuta dalla Società all'Assicurato e/o beneficiario in caso di sinistro;

10. **Cose:** sia gli oggetti materiali sia gli animali;
11. **Valori:** monete, assegni, biglietti di banca, titoli di credito e in genere qualsiasi tessera, ticket, buono, certificato e carta rappresentante un valore;
12. **Forma a primo rischio assoluto:** forma di assicurazione che impegna la Società a indennizzare il danno verificatosi fino a concorrenza del valore assicurato, anche se quest'ultimo risulta inferiore al valore globale dei beni assicurati;
13. **Franchigia:** la parte del danno indennizzabile/risarcibile a termini di polizza espressa in importo che rimane a carico dell'Assicurato;
14. **Scoperto:** la parte del danno indennizzabile/risarcibile a termini di polizza espressa in percentuale che rimane a carico del Contraente;
15. **Parti:** il Contraente/Assicurato e la Società;

SPECIFICHE PER L'ASSICURAZIONE FURTO

16. **COSE:** tutto quanto previsto alle definizioni di VALORI, BENI E OPERE D'ARTE e comunque sopra gli enti tutti nulla escluso né eccettuato, in qualunque luogo gli stessi siano ubicati, sia all'interno di edifici comunali sia all'esterno.
17. **VALORI:** denaro (a esempio valuta italiana ed estera in banconote e moneta), libretti di risparmio, monete d'oro, medaglie, lingotti, metalli preziosi, gemme, pietre preziose e semipreziose, certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiarie, cedole o qualsiasi altro titolo nominativo o al portatore, polizze di carico, ricevute e fedi di deposito, assegni, tratte, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati, coupon, buoni pasto, buoni benzina, fustelle di farmacie comunali, polizze di assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni di denaro negoziabili e non o di altri beni immobili o mobili o interessi relativi che ad essi si riferiscono e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore. Il tutto sia di proprietà dell'Assicurato sia di terzi e del quale l'Assicurato stesso ne sia o no responsabile. Il tutto, in qualunque luogo siano ubicati i detti beni, sia all'interno di edifici comunali sia all'esterno.
18. **BENI:** attrezzature in genere, impianti, merci, materie prime, imballaggi, prodotti semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, vettovaglie e farmaci in genere, imballaggi, supporti, scarti e ritagli, macchine, utensili e relativi ricambi e basamenti, armadi di sicurezza o corazzati, fissi e infissi, casseforti o blocchi di cassette di sicurezza, mobili e arredo, strumenti scientifici e didattici, strumenti musicali, qualsiasi materiale uso ufficio, oggetti in uso nelle scuole, autoveicoli, cicli e motocicli ricoverati in magazzini, depositi, garage o locali in genere, indumenti ed effetti personali di normale uso di proprietà dei dipendenti e quant'altro di affine e inerente l'attività dell'Assicurato. Il tutto sia di proprietà dell'Assicurato sia di terzi e del quale l'Assicurato stesso ne sia o no responsabile. Il tutto, in qualunque luogo siano ubicati i detti beni, sia all'interno di edifici comunali sia all'esterno.
19. **OPERE D'ARTE:** quadri, mobili vecchi e antichi, tappeti, monete, sculture, arazzi, mosaici, affreschi, statue, bronzetti, cere, pitture, disegni, incisioni, armature e bronzi, ceramiche e vetri, libri anche antichi, manoscritti, miniature, autografi, pizzi e merletti, tappeti, tappezzerie, damaschi e altri tessuti, oggetti artistici, antichi e scientifici, reperti archeologici, raccolte e collezioni e altri oggetti aventi valore storico e/o artistico. Il tutto sia di proprietà dell'Assicurato sia di terzi e del quale

l'Assicurato stesso ne sia o no responsabile. Il tutto, in qualunque luogo siano ubicati i detti beni, sia all'interno di edifici comunali sia all'esterno;

20. **DIPENDENTI:** le persone che hanno con l'Assicurato un rapporto di lavoro subordinato, anche se soltanto in via temporanea (compresi gli apprendisti). Sono parificati ai dipendenti: i consulenti esterni nell'esercizio delle mansioni loro affidate dall'Assicurato con specifico mandato o mediante convenzione, gli obiettori di coscienza che prestano servizio sostitutivo presso l'Ente, i volontari, i dipendenti di imprese terze addette alla pulizia e alla manutenzione degli insediamenti assicurati e dei relativi impianti o alla manutenzione del macchinario e dell'attrezzatura, gli addetti ai servizi interni appaltati che prestano servizio per l'Assicurato anche in via temporanea, nonché tutte le persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato ma della cui opera esso si avvalga a qualsiasi titolo.
21. **LOCALI:** qualsiasi fabbricato o porzione di fabbricato, prefabbricato o container (purché presentino un sufficiente grado di sicurezza) in stato d'uso, comunicanti o non, ovunque dislocati, di proprietà (anche in uso o possesso di terzi e a qualsiasi attività adibito quindi a prescindere dalla destinazione d'uso) o in locazione, comodato, uso o comunque nella disponibilità del Contraente/Assicurato come risultante da catasto, da atti notarili, da pubblici registri, da atti deliberativi e/o da qualsiasi atto ufficiale privato o pubblico.
22. **FURTO:** il reato di cui all'art.624 del Codice Penale e, più precisamente, chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
23. **FURTO CON DESTREZZA:** furto commesso con speciale abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato o di altre persone presenti.
24. **RAPINA:** il reato di cui all'art.628 del Codice Penale e, più precisamente, la sottrazione delle cose assicurate mediante violenza o minaccia alla persona, anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati. La garanzia opera al riguardo indistintamente sia che le cose si trovino all'interno che all'esterno di eventuali mezzi di custodia.
25. **ESTORSIONE:** il reato di cui all'art.629 del Codice Penale e, più precisamente, il caso in cui, sia all'interno sia all'esterno dei locali dell'esercizio, l'Assicurato e/o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone. Tanto la minaccia o la violenza, quanto la consegna delle cose assicurate possono essere poste sia all'interno sia all'esterno dei locali descritti in polizza.
26. **MEZZI DI CUSTODIA:** armadi di sicurezza, armadi corazzati, casseforti, cassette di sicurezza, camere di sicurezza, camere corazzate tutti efficacemente chiusi a chiave e/o con altri idonei congegni atti a determinare una chiusura efficace.
27. **UBICAZIONI:** i luoghi ovunque dislocati dove esista un interesse dell'Assicurato e dove si trovano i locali contenenti le cose assicurate, o i luoghi esterni ai predetti locali in cui siano ubicate le cose stesse.

ART.1

FORMA DI ASSICURAZIONE A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

L'Assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto" e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art.1907 del Codice Civile.

ART.2

PARTITE - SOMME ASSICURATE

Nei locali dell'Ente aventi mezzi di chiusura anche insufficienti, si assicurano:

Partita	Descrizione del bene assicurato
1	Garanzia "FURTO/RAPINA" di beni con il massimo indennizzo per sinistro e per anno assicurativo di euro 230.000,00.
2	Garanzia "FURTO" denaro, carte valori e titoli di credito in genere posti in cassaforte: massimo risarcimento per sinistro e anno assicurativo di euro 15.000,00 con il seguente sotto limite: denaro in cassetti chiusi a chiave: tale garanzia è prestata con franchigia di euro 150,00 per sinistro.
3	Garanzia "FURTO con destrezza di beni": massimo risarcimento per sinistro e anno assicurativo di euro 150,00
5	Garanzia "RAPINA" denaro, carte valori e titoli di credito in genere posti in cassaforte: massimo risarcimento per sinistro ed anno assicurativo di euro 25.000,00
6	Garanzia "PORTAVALORI": con il limite di euro 25.000,00.
7	Guasti cagionati dai ladri e furto di fissi e infissi posti a riparo e protezione degli accessi e aperture dei locali con il massimo indennizzo per sinistro di euro 10.000,00.

ART.3

UBICAZIONE DELLE PARTITE/SOMME ASSICURATE

In Comune di SESTU, Città Metropolitana di Cagliari. In fabbricati e /o locali intercomunicanti e non, aventi pareti perimetrali, solai e coperture di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento armato, cemento armato e non, adibiti a sede del Contraente, a uffici, servizi tecnici, sociali, aziendali, assistenziali e ricreativi, centri di elaborazione dati, dipendenze minori e ogni altra ubicazione nella quale il Contraente stesso svolga la sua attività istituzionalmente prevista o inerente alla natura dell'Ente nell'ambito delle competenze previste dalle vigenti leggi in materia. Nonchè in ogni ogni altro luogo esterno ai predetti locali / fabbricati, ecc., purché nel territorio comunale.

ART.4

RISCHI ASSICURATI

La Società si obbliga a risarcire i danni alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, a seguito di:

4.1 – FURTO: a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le

cose stesse:

- a) violandone le difese esterne mediante:
 - rottura, scasso, sfondamento, oppure attraverso porte o finestre protette da solo cristallo o vetro non antisfondamento;
 - uso di grimaldelli o di arnesi simili, uso fraudolento di chiavi. In presenza della denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia, l'assicurazione copre inoltre, fino a un importo pari al 3% della somma assicurata, le spese per l'avvenuta sostituzione delle serrature con altre uguali o equivalenti per qualità;
- b) mediante scalata: cioè per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, anche se l'asportazione della refurtiva sia avvenuta a locali aperti.

Se per le cose assicurate sono previste in polizza dei mezzi di custodia, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali mezzi di custodia mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, come sopra disciplinato.

Sono parificati ai danni da furto i guasti arrecati alle cose assicurate per commettere il furto o la rapina o per tentare di commetterli, inclusi gli atti di vandalismo e/o sabotaggio perpetrati sulle stesse.

L'assicurazione è prestata alla condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti gli enti assicurati, situata in linea verticale a meno di 4 (quattro) metri dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria senza impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa da:

- d) robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica altri simili materiali comunemente impiegati in edilizia, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili soltanto dall'interno;
- e) inferriate, considerando come tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo diverso o lega metallica, saldamente fissate nel muro o su intelaiatura fisse di ferro o vetrocemento o nelle strutture dei serramenti.

Sono ammessi anche serramenti con vetri non antisfondamento: se il furto è commesso con la sola rottura di tali vetri, ma senza scasso delle strutture e dei mezzi di chiusura, è applicato lo scoperto del 20%. In questo caso la Società rimborserà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto a risarcimento, farlo assicurare da altri.

Se, in caso di sinistro, si verificasse che i mezzi di chiusura non fossero conformi alla presente clausola, il danno verrà risarcito mediante l'applicazione di uno scoperto del 10%, sull'importo indennizzabile a termini di polizza solo nei casi in cui il reato si fosse perpetrato attraverso mezzi di chiusura insufficienti. Detto scoperto rimarrà a carico dell'Assicurato senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto al risarcimento, farlo assicurare da altri.

Si precisa che devono intendersi compresi nell'assicurazione anche gli enti fissi all'aperto per loro uso e destinazione. Ai fini della presente estensione, in nessun caso la Società risarcirà per uno o più sinistri che avvengono nell'anno assicurativo, una somma superiore a euro 10.000,00 (diecimila).

4.2 – FURTO CON DESTREZZA: all'interno dei locali, fino alla concorrenza della somma indicata alla relativa partita, commesso durante l'orario di apertura al pubblico, purché constatato nello stesso giorno in cui è avvenuto e denunciato entro le 48 (quarantotto) ore immediatamente successive all'evento.

4.3 – FURTO COMMESO E/O AGEVOLATO DAI DIPENDENTI: la Società presta la garanzia contro il furto avvenuto nei modi previsti dalla clausola "Furto", anche se l'autore del furto sia un dipendente dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza o della sorveglianza intera dei locali stessi;
- b) che il furto sia commesso a locali chiusi e in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all'interno dei locali stessi.

4.4 – RAPINA INIZIATA ALL'ESTERNO

4.5 – ESTORSIONE

4.6 – DANNI VERIFICATISI IN OCCASIONE DI EVENTI SOCIO-POLITICI

Si dà atto che l'assicurazione comprende i danni da furto, rapina, estorsione, verificatisi in occasione di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, tumulti popolari, scioperi, sommosse.

4.7 – GUASTI CAGIONATI DAI LADRI E FURTO DI FISSI E INFISSI: l'assicurazione comprende, fino alla concorrenza della somma indicata alla relativa partita, i guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate, ai fissi e infissi, ai serramenti e alle inferriate poste a riparo e protezione degli accessi e aperture dei locali stessi, inclusi vetri e rispettivi telai nonché da furto degli stessi.

4.8 – PORTAVALORI (NON NOMINATO): relativamente ai valori in genere, l'assicurazione è prestata, sino alla concorrenza della somma assicurata, anche contro:

- a) il furto avvenuto in seguito a infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- b) il furto con destrezza limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori medesimi;
- c) il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- d) la rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) commessi sugli addetti di fiducia dell'Assicurato, mentre al di fuori dei locali dell'Assicurato detengono i valori stessi durante il loro trasporto alle sedi dell'Assicurato, alle Banche, agli Uffici Postali, Tesoreria ecc. ai fornitori e/o clienti e viceversa.

In caso di sinistro, la Società corrisponderà all'assicurato l'80% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto d'indennizzo, farla assicurare ad altri.

4.9 – ARCHIVI DI DOCUMENTI E REGISTRI: la Società risarcisce i danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e documenti sottratti, comprese le spese necessarie per la ricostruzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi. L'importo del risarcimento per ciascun

documento o registro (o per più documenti o registri che nel loro insieme costituiscano un'unica pratica o un unico affare) non potrà superare il 5% della somma totale assicurata.

- 4.10 – VEICOLI RICOVERATI NEI LOCALI O NELL'AREA IN USO AL CONTRAENTE O ALL'ASSICURATO:** qualora il furto o la rapina sia commesso utilizzando per l'asportazione delle cose assicurate veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell'area pertinente il complesso immobiliare in cui il Contraente o Assicurato svolge la propria attività, la garanzia è prestata con uno scoperto del 15%. Se lo scoperto è operante in concomitanza con una franchigia, quest'ultima verrà considerata come minimo non indennizzabile.
- 4.11 – SPESE AMMORTAMENTO TITOLI:** sono comprese nell'assicurazione le spese sostenute dall'Assicurato per la procedura di ammortamento dei titoli di credito a seguito di sinistro risarcibile a termini di polizza.
- 4.12 – COLPA GRAVE:** le garanzie di cui alla presente polizza sono operanti anche in caso di sinistro avvenuto per colpa grave dell'Assicurato, del Legale Rappresentante o delle persone delle quali deve rispondere.

ART.5 RISCHI ESCLUSI

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- b) verificatesi in conseguenza di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- c) i danni commessi o agevolati con dolo dell'Assicurato o di:
 1. persone che abitano con l'Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 2. persone del fatto delle quali l'Assicurato deve rispondere;
 3. incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 4. verificatesi in conseguenza di confische e requisizioni;
 5. indiretti, quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento o uso o di altri eventuali pregiudizi;
 6. furto degli oggetti in rame.

ART.6 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

- 6.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio:** le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente, o dell'Assicurato, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo/Risarcimento e la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
- 6.2 – Altre assicurazioni:** si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo

stesso rischio. In tal caso per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C..

Il Contraente e gli Assicurati sono comunque esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, il Contraente e gli Assicurati devono tuttavia darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art.1910 C.C.

6.3 – Frazionamento del premio: premesso che il Premio annuo è indivisibile, la Società può concedere il frazionamento del medesimo. In caso di mancato pagamento delle rate di Premio, trascorsi 30 giorni dalla rispettiva scadenza, la Società è esonerata da ogni obbligo ad essa derivante, fermo è impregiudicato ogni diritto al recupero integrale del Premio. L'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno in cui verrà effettuato il pagamento del Premio in arretrato.

6.4 – Forma delle comunicazioni e modifiche dell'assicurazione: tutte le comunicazioni tra le Parti debbono essere fatte in forma scritta; si da atto che è riconosciuta piena validità alle comunicazioni pervenute tramite raccomandata a mano o via posta; a mezzo telefax; a mezzo telegramma; a mezzo P.E.C..

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

6.5 – Durata dell'assicurazione: l'assicurazione ha validità dalle ore 24:00 del 01.01.2020 alle ore 24:00 del 31.12.2022, per la durata di anni 3 (tre).

6.6 – Tolarità dei diritti nascenti dalla polizza: assicurazione per conto di chi spetta: la presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può essere tuttavia pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

6.7 – Ispezione delle cose assicurate: la Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

6.8 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia: l'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, anche se il pagamento della prima rata di premio potrà essere effettuato dal contraente entro le 24 ore dei 90 giorni successivi al medesimo. Per l'identificazione della data del pagamento farà fede la data in cui il Comune di Sestu conferisce tale ordine alla Tesoreria.

Le rate di premio successive devono essere pagate entro il 31.12 di ogni anno.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del trentesimo giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (articolo 1901 del Codice Civile).

Si precisa che se dai controlli effettuati dal Contraente/Assicurato, in ottemperanza del D.M. N.40 del 2008, risultasse un inadempimento a carico della Società assicuratrice, la stessa si impegna a ritenere in copertura il rischio, anche oltre i termini di mora, fino al termine delle procedure di verifica imposte dall'art.3 del D.M. precedentemente richiamato.

6.9 – Pagamenti per variazioni con incasso di premio: anche le eventuali variazioni comportanti un incasso di premio potranno essere pagate entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione, da parte del contraente, del relativo documento correttamente emesso dalla Società.

Resta comunque inteso che l'Assicurazione decorrerà con copertura immediata, dalle ore 24:00 del giorno indicato nel documento di variazione.

6.10 – Interpretazione della polizza: si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

6.11 – Durata del contratto: il contratto ha la durata indicata nel frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto alle medesime condizioni, per una durata di 3 anni.

Alla scadenza del contratto, in ogni caso, la Società si impegna, a semplice richiesta del Contraente e nelle more del perfezionamento delle ordinarie procedure di evidenza pubblica, a prorogare l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo di 180 giorni (sei mesi), ai sensi dell'art.106, comma 11, del D.Lgs. n.50/2016 oltre la scadenza contrattuale e comunque per il tempo necessario ai fini dell'espletamento della procedura di affidamento del nuovo contraente; il relativo reteo di premio verrà corrisposto entro 30 giorni dall'inizio della proroga.

6.12 – Rescindibilità annuale: è facoltà delle parti rescindere il contratto al termine del periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da spedirsi 120 giorni prima della scadenza annuale.

6.13 – Recesso a seguito di sinistro: la Società e/o contraente hanno facoltà, dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, di comunicare il proprio recesso dal contratto rispettando comunque un termine di preavviso non inferiore a 120 giorni a decorrere dalla data di ricezione della raccomandata da parte del Contraente/Società. In ambo i casi di recesso la Società rimborserà al contraente i ratei di premio pagati e non goduti escluse le imposte.

6.14 – Limite massimo d'indennizzo: salvo le spese effettuate a scopo di salvataggio di cui all'art.1914 del C.C. e dove diversamente indicato, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

6.15 – Oneri fiscali: gli oneri fiscali relativi al contratto assicurativo e agli atti a esso conseguenti sono a carico del Contraente/Assicurato.

6.16 – Tracciabilità dei flussi finanziari: la Società assicuratrice, nonché ogni altra impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto, sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 12/08/2010 n.136 e ss.mm.ii.

I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla stazione

appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire, salvo le deroghe previste dalla normativa sopra citata, tramite bonifico bancario o postale e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto comunicati dalla stazione Appaltante.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art.3 della citata L.136/2010 e ss.mm.ii costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art.1456 CC e dell'art.3, comma 9-bis della citata Legge.

6.17 – Coassicurazione e delega: qualora l'Assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

Nel caso sopra indicato le Società converranno di affidare la gestione del presente contratto alla Società Delegataria indicata in esso; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Comune il quale tratterà con la Delegataria.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta e alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.

Con la sottoscrizione della presente polizza, le società Coassicuratrici danno mandato alla Società Delegataria a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto, pertanto la firma apposta dalla Società rende validi a ogni effetto i successivi documenti anche per le Società Coassicuratrici.

6.18 – Foro competente: per le eventuali controversie riguardanti l'applicazione della presente polizza, le parti possono presentare domanda congiunta o la parte interessata può presentare apposita domanda, presso un Organismo di mediazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia e istituito presso le sedi appositamente previste, che inviterà l'altra Parte ad aderire e a partecipare all'incontro di mediazione finalizzato alla conciliazione, ai sensi del D.Lgs. 28/2010, nel rispetto del Regolamento di conciliazione da questo adottato. Detto organismo, a scelta del Contraente/Assicurato ha sede nella medesima Provincia ove questi risiedono.

In caso di più domande relative alla stessa controversia trova applicazione il criterio di priorità cronologica e la mediazione si svolgerà avanti l'Organismo presso il quale è stata presentata la prima istanza di mediazione.

Qualora il tentativo di mediazione abbia esito negativo, la Parte interessata potrà agire in giudizio presso il foro competente esclusivo ove ha sede il Contraente /Assicurato.

6.19 – Rinvio alle norme di legge: per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

ART.7

ALTRE NORME CHE DISCIPLINANO L'OPERATIVITÀ DEL CONTRATTO

7.1 – Aggravamento del rischio e diminuzione del rischio: l'omissione, l'incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte dell'assicurato di una circostanza che, eventualmente, modifichi o aggravi il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempre che tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti degli assicurati.

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio, o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, o dell'Assicurato, ai sensi dell'articolo 1897 del Codice Civile; la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.

7.2 – Buona fede: la mancata comunicazione da parte del Contraente/Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza e/o nel corso della stessa, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede, né può essere invocata dalla Società come motivo di irrisarcibilità di un eventuale sinistro, salvo il caso di manifestata malafede.

La Società, una volta venuta a conoscenza delle circostanze aggravanti, ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

7.3 – Esonero dichiarazione di precedenti sinistri: la mancata dichiarazione di danni che avessero colpito le cose oggetto dell'Assicurazione nell'ultimo decennio precedente la stipulazione del presente contratto, non può essere invocato dalla Società come motivo di irrisarcibilità di un eventuale sinistro, salvo il caso di manifesta malafede.

ART.8

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO

8.1 – Sospensione dell'assicurazione per locali disabitati o incustoditi: se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o, qualora non si tratti di abitazione, incustoditi, l'assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24:00 del quarantacinquesimo giorno. Per gioielli, preziosi, le carte valori, i titoli di credito in genere e il denaro la sospensione decorre, invece, dalle ore 24:00 del quindicesimo giorno.

8.2 – Obblighi in caso di sinistro: in caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve:

- a) darne avviso scritto, anche a mezzo telex o telefax, alla Società alla quale è stata assegnata la polizza entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quando l'Assicurato ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando la Società, l'Agenzia e il numero di polizza;
- b) fornire entro i 30 (trenta) giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;
- c) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al

debitore, nonché esperire – se la legge lo consente – la procedura di ammortamento;

- d) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art.1915 del Codice Civile.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere c) e d) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'Assicurato deve altresì:

- a) conservare fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto a indennizzo;
- b) presentare, a richiesta della Società, tutti i documenti che si possono ottenere dall'Autorità competente in relazione al sinistro.

In caso di sinistro, le somme assicurate con le singole partite si intendono ridotte con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile a termini della presente polizza al netto di eventuali franchigie o scoperti. Le parti concordano che, a seguito di sinistro, si procederà al reintegro automatico della somma assicurata alla partita 1) dell'importo del sinistro stesso. Il contraente/assicurato avrà l'obbligo di corrispondere, entro 60 giorni dalla scadenza della rata annuale, gli importi relativi alle appendici di reintegro emesse in corso dell'annualità appena scaduta.

8.3 – Esagerazione dolosa del danno: l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara essere state rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.

8.4 – Procedura per la valutazione del danno: l'ammontare del danno è concordato direttamente dalla Società o da un Perito da questa incaricato, con l'Assicurato o persona da lui designata oppure, a richiesta di una delle Parti, fra due Periti nominati uno dalla Società e uno dall'Assicurato con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifici disaccordo fra loro e anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

8.5 – Mandato dei periti: i Periti devono:

- a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui alla clausola "Obblighi in caso di sinistro";
- d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità e il valore delle cose assicurate;
- e) procedere alla stima e alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ciascuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) - e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente all'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscrivere; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

8.6 – Determinazione dell'ammontare del danno: l'ammontare del danno risarcibile è determinato in conformità alle modalità di seguito indicate:

- a) **per i danni ai Beni:** in base al "valore a nuovo", ossia in base al costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri di nuovi, uguali oppure equivalenti per rendimento economico, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Pertanto si determina la differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro e il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni del mancato godimento o uso o di altri eventuali pregiudizi. Si determina poi il supplemento di indennità che, aggiunto all'indennizzo individuato come sopra, determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo";

- b) **per i danni ai Valori (esclusi titoli, monete e banconote e banconote estere):** il loro valore nominale;

- c) **per i danni alle Opere d'Arte:**

1. in caso di danno parziale: le spese sostenute per restaurare l'oggetto danneggiato più l'eventuale deprezzamento, con l'intesa che la somma di tali importi non può superare il valore commerciale che l'oggetto ha al momento del sinistro;
2. in caso di danno totale: il valore commerciale dell'oggetto al momento del sinistro.

Per le raccolte e collezioni, la Società risarcirà soltanto il valore dei singoli pezzi danneggiati, sottratti o distrutti, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.

Per i documenti la Società risarcirà solo le spese di rifacimento.

Per i titoli di credito per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, l'assicurazione è prestata solamente per le spese sostenute dall'Assicurato per la

procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e pertanto, anche ai fini dei limiti di indennizzo, si avrà riguardo all'ammontare di dette spese e non al valore dei titoli.

8.7 – Titoli di credito: per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento – se consentita – i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

L'indennizzo per i titoli, monete o banconote estere, sarà determinato in base al loro valore, risultante dal listino di chiusura del giorno del sinistro e, se non vi è prezzo di mercato di tali titoli in tale giorno, il valore fissato concordemente tra le Parti secondo le quotazioni alla Borsa Valori di Milano. Se i titoli non sono quotati alla Borsa Valori di Milano, si prenderanno per base le quotazioni ufficiali di quella Borsa ove i titoli sono quotati o, in mancanza, il prezzo che verrà loro attribuito dal Sindacato di Borsa di Milano.

8.8 – Pagamento dell'indennizzo: verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 (trenta) giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione e dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al reato non si evidenzino alcuno dei casi previsti all'Art.5 "Rischi esclusi".

Eventuali eccezioni, riserve, reiezioni o proposte di liquidazioni parziali rispetto all'ammontare dell'indennizzo richiesto entro i 30 (trenta) giorni di cui al primo comma del presente articolo in ogni caso dovranno contenere il conteggio e l'ammontare dell'indennizzo presunto.

Se è stato aperto un procedimento penale sulle cause del sinistro, questo non pregiudica di per sé il diritto all'indennizzo a parte dell'Assicurato, qualora risulti in modo chiaro che quest'ultimo non è oggetto d'inchiesta. Ciò vale anche in un procedimento aperto contro ignoti, nel caso in cui appaia palesamente, dalla ricostruzione delle cause del sinistro, il non coinvolgimento dell'Assicurato nel verificarsi dell'evento.

In ogni caso e quindi anche in mancanza di chiusura dell'istruttoria, la Società si impegna a erogare in anticipo e/o a liquidare il danno contro l'impegno garantito da fidejussione bancaria o assicurativa di importo pari all'indennizzo, rilasciata da Istituti di Credito o Compagnie di Assicurazione, di restituire quanto percepito. Detto importo da restituire dovrà inoltre essere maggiorato degli interessi legali maturati, qualora dal certificato di chiusura istruttoria o dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di inoperatività della garanzia.

Se la Società adempie alla propria obbligazione e alla fine dell'inchiesta dovesse invece risultare il coinvolgimento dell'Assicurato, questi si impegna a restituire quanto percepito a titolo di indennizzo, maggiorato degli interessi.

8.9 – Recupero delle cose rubate: se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose

recuperate divengono proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede a una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso dei sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza dei sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

8.10 – Franchigie e scoperti:

- a) scoperto del 20% con il massimo di euro 1.000,00 sull'importo indennizzabile a termini di polizza in caso di sinistro perpetrato attraverso mezzi di chiusura protetti da solo vetro non antisfondamento;
- b) scoperto del 10% con il massimo di euro 500,00 sull'importo indennizzabile a termini di polizza in caso di sinistro perpetrato attraverso mezzi di chiusura insufficienti;
- c) scoperto del 10% sull'importo indennizzabile a termini di polizza in caso di sinistro alla partita Portavalori.

8.11 – Comunicazione della Situazione Sinistri: la Società si impegna a fornire con cadenza semestrale un tabulato riepilogativo dei sinistri denunciati così impostato:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri Riservati, con indicazione dell'importo a riserva;
- c) sinistri Liquidati con indicazione dell'importo liquidato;
- d) sinistri Respinti;
- e) sinistri Senza Seguito.

Ogni posizione dovrà riportare una brevissima descrizione della tipologia di evento.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia la chiusura di tutti i sinistri denunciati.

Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate.

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro denunciato, indicazione delle cose assicurate danneggiate e relativa ubicazione, tipologia di evento e data di chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.

Art.9

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In ottemperanza a quanto disposto dalla normativa comunitaria (Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, di seguito, per brevità, "GDPR") e dalla normativa nazionale vigente in materia, si forniscono le informazioni di seguito indicate.

I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:

- a) al personale dipendente dell'Amministrazione, responsabile del procedimento o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio;
- b) ad altri soggetti pubblici, in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali;
- c) a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o regolamento.

Il trattamento dei dati avverrà con strumenti prevalentemente informatici, e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante:

- d) verifiche dei dati contenuti nelle dichiarazioni con altri dati in possesso del Comune di Sestu;
- e) verifiche dei dati contenuti nelle dichiarazioni con dati in possesso di altri organismi (quali, a esempio, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio ecc.).

Il titolare del trattamento dei dati personali è:

- a) il Comune di Sestu, per quanto attiene alle proprie specifiche competenze, che può avvalersi di soggetti nominati "incaricati";
- b) la Compagnia di Assicurazione aggiudicataria, nell'ambito della propria autonomia, che deve comunque agire nel pieno rispetto della disciplina in materia di protezione dati personali. Potrà dunque utilizzare i dati acquisiti solo per le finalità previste dal contratto e non per altre, quali a esempio il marketing¹.

L'Assicurato/Contraente

La Società

¹ <<(…) Occorre a questo proposito altresì precisare che la base giuridica legittimante il trasferimento dei dati, diversi da quelli di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento, dall'ente o soggetto aggiudicante alla compagnia aggiudicataria può essere rinvenibile nell'art. 6, par. 1, lett. b), del Regolamento stesso (trattamento necessario per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte). Ipotesi, questa, che rende evidente come un eventuale trattamento effettuato a fini diversi da quelli assicurativi (es. marketing) sia precluso al soggetto aggiudicatario, che diversamente incorrerebbe anche in una violazione degli obblighi contrattuali, oltre che nella violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali>> (Parere Garante per la Protezione dei Dati Personali n.9169688 del 21.10.2019)